

# **Orientamenti sulla classificazione dei fondi propri**

## Introduzione

- 1.1. I presenti orientamenti sono redatti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (in appresso "regolamento EIOPA")<sup>1</sup>.
- 1.2. I presenti orientamenti riguardano gli articoli 93-95 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso "direttiva solvibilità II")<sup>2</sup>, nonché gli articoli 69-73, 76, 77, 79 e 82 delle misure di attuazione<sup>3</sup>.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti mirano a fornire una guida su come dovrebbero essere applicati in relazione a ciascun livello gli elenchi di elementi dei fondi propri e gli aspetti che determinano la classificazione. Inoltre, gli orientamenti stabiliscono procedure relative alla classificazione dei fondi propri, compresa l'approvazione preventiva da parte dell'autorità di vigilanza di elementi non figuranti negli elenchi di elementi dei fondi propri.
- 1.5. Le imprese possiedono diversi elementi di capitale nei loro bilanci. La maggior parte di questi corrisponderanno agli elenchi di elementi dei fondi propri di base definiti nelle misure di attuazione, che non richiedono l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza. Alcuni, fra cui gli utili non distribuiti, saranno presi in considerazione nell'ambito della riserva di riconciliazione, che è un elemento unico dei fondi propri. Altri elementi non figuranti negli elenchi dovranno essere approvati come elementi dei fondi propri di base o elementi dei fondi propri accessori. Tutti gli elementi dovrebbero essere valutati a fronte degli aspetti che determinano la classificazione onde valutare se si qualificano come fondi propri disponibili e il loro livello appropriato.
- 1.6. I termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri dovrebbero soddisfare il contenuto e non soltanto la forma, come prescritto nella direttiva solvibilità II, oltre a essere chiari e inequivocabili.
- 1.7. Le azioni ordinarie versate, compreso il relativo sovrapprezzo di emissione, e i fondi iniziali versati, i contributi dei membri o l'elemento equivalente dei fondi propri di base per le mutue e le imprese a forma mutualistica, dovrebbero costituire fondi propri di altissima qualità invocabili per assorbire perdite nella prospettiva di continuità aziendale. La qualità di tali fondi propri non dovrebbe essere compromessa.

---

<sup>1</sup> GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

<sup>2</sup> GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

<sup>3</sup> GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

- 1.8. L'interpretazione del sovrapprezzo di emissione dovrebbe essere basata sulla sostanza economica dal momento che la terminologia impiegata nelle leggi nazionali potrebbe variare. Il sovrapprezzo di emissione dovrebbe quindi essere considerato un conto o una riserva a parte in cui i premi dei titoli, l'importo tra il valore ricevuto e il valore nominale del titolo all'emissione o il valore ricevuto all'emissione e il valore rilevato nel titolo sono ceduti conformemente alle leggi nazionali.
- 1.9. Gli orientamenti precisano che, affinché le imprese conservino sempre la massima flessibilità nella raccolta dei nuovi elementi dei fondi propri, i conti subordinati versati dei membri delle mutue, le azioni privilegiate versate e il relativo sovrapprezzo di emissione, nonché le passività subordinate versate non dovrebbero, in virtù dei rispettivi accordi contrattuali, impedire o ostacolare la raccolta di nuovi fondi propri.
- 1.10. Gli elementi dei fondi propri dovrebbero avere una scadenza sufficiente, a seconda del livello in cui sono classificate. Gli orientamenti stabiliscono che tale requisito non dovrebbe essere pregiudicato da eventuali opzioni call prima di cinque anni in relazione agli elementi di tutti i livelli, come definito all'articolo 94 della direttiva solvibilità II, indipendentemente dal fatto che si riferiscono ai cambiamenti che esulano o meno dal controllo dell'impresa. Mentre il riacquisto di qualsiasi elemento dei fondi propri è consentito a discrezione dell'impresa a partire dalla prima data call possibile o successivamente a questa, l'impresa non dovrebbe creare alcuna aspettativa all'emissione riguardo al possibile riacquisto, riscatto o annullamento dell'elemento prima della scadenza contrattuale dell'elemento. Dal momento che un rimborso o un riscatto può avere un impatto sostanziale sulla posizione di solvibilità dell'impresa nel breve e medio termine, il rimborso o il riscatto è sempre soggetto all'approvazione da parte delle autorità di vigilanza. Questo non pregiudica il trattamento delle operazioni che non sono ritenute essere rimborsi o riscatti ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, delle misure di attuazione.
- 1.11. Al fine di evitare il deterioramento della solvibilità di un'impresa, gli elementi dei fondi propri devono far sì che le imprese siano in grado di mantenere i fondi propri in caso di inosservanza con il requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporta l'inosservanza in questione. Gli orientamenti indicano che ciò non dovrebbe dipendere da eventuali obblighi contrattuali o da una determinata notifica di rimborso e di riscatto.
- 1.12. Dal momento che le distribuzioni non possono essere effettuate nel caso in cui indeboliscano ulteriormente la posizione di solvibilità dell'impresa, gli orientamenti indicano che i meccanismi di soddisfazione alternativi alle cedole dovrebbero essere consentiti solo in maniera limitata, senza compromettere l'annullamento delle distribuzioni né ridurre i fondi propri dell'impresa.
- 1.13. Gli accordi volti a interrompere o richiedere pagamenti per altri elementi pregiudicano la piena flessibilità. Gli orientamenti chiariscono che l'utilizzo di dividend stopper, massimali o limitazioni del livello o dell'importo delle distribuzioni da effettuare sull'elemento di cui all'articolo 69, lettera a, punto i),

delle misure di attuazione, in un elemento dei fondi propri, indipendentemente dal livello, che impedirebbe il pagamento sugli elementi di livello 1, è vietato in quanto potrebbe scoraggiare i nuovi fornitori di fondi propri e rappresenterebbe in tal modo un ostacolo alla ricapitalizzazione.

- 1.14. Affinché un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale possa raggiungere il suo scopo nel punto attivatore, i termini degli accordi contrattuali dovrebbero essere chiaramente definiti e giuridicamente certi, e applicabili senza indugio. Gli orientamenti spiegano che, anche se una rivalutazione (write-up) futura è generalmente ammessa, tale meccanismo non dovrebbe indebolire l'assorbimento delle perdite e dovrebbe essere consentito solo in funzione degli utili generati dopo il ripristino della conformità con il requisito patrimoniale di solvibilità.
- 1.15. Anche se le azioni ordinarie richiamate ma non versate possono essere classificate come fondi propri di base di livello 2, a condizione che gli aspetti propri del livello 2 siano soddisfatti, gli orientamenti prevedono che tale capitale dovrebbe essere considerato come fondi propri solo per un periodo di tempo limitato. Questo per evitare il richiamo del capitale al solo scopo di soddisfare i requisiti della classificazione dei fondi propri senza l'intenzione di versare l'elemento a tempo debito.
- 1.16. I presenti orientamenti forniscono indicazioni anche in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità. L'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità sorge quando il valore dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità è inferiore all'importo del requisito patrimoniale di solvibilità. Questo non dovrebbe essere confuso con un'inosservanza grave del requisito patrimoniale di solvibilità così come definita all'articolo 71, paragrafo 8, delle misure di attuazione, in particolare ai fini dei meccanismi di assorbimento delle perdite in conto capitale. L'inosservanza del requisito patrimoniale minimo sorge quando il valore dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale minimo è inferiore all'importo del requisito patrimoniale minimo.
- 1.17. Ai fini dei presenti orientamenti è stata elaborata la seguente definizione:
- "elemento non figurante negli elenchi", un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi di cui agli articoli 69, 72 e 76 delle misure di attuazione.
- 1.18. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.19. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

## **Sezione 1: Elementi di livello 1**

### **Orientamento 1 - Azioni ordinarie versate e azioni privilegiate di livello 1**

- 1.20. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, lettera a, punto i), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero individuare le azioni ordinarie versate secondo le seguenti peculiarità:

- a) le azioni sono emesse direttamente dall'impresa previa approvazione dei suoi azionisti o, ove consentito dal diritto nazionale, dal suo organo amministrativo, direttivo o di vigilanza;
- b) le azioni conferiscono al proprietario il diritto a un credito sulle attività residue dell'impresa in caso di procedura di liquidazione, che è proporzionale all'importo degli elementi emessi, e non è fisso né soggetto a un massimale.

1.21. Se possiede più di una classe di azioni, un'impresa dovrebbe:

- a) ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), delle misure di attuazione, individuare le differenze tra le classi che prevedono una classe di rango superiore a un'altra o che creano una preferenza riguardo alle distribuzioni, e considerare solo come possibile azione ordinaria di livello 1 la classe di rango inferiore a tutti gli altri crediti priva di diritti preferenziali;
- b) considerare eventuali classi di azioni di rango superiore alla classe più subordinata o che presentano altri aspetti preferenziali che impediscono loro di essere classificate come azione ordinaria di livello 1 ai sensi della lettera a) potenzialmente qualificabile come azioni privilegiate e classificare tali elementi nel livello corrispondente secondo i relativi aspetti.

## **Orientamento 2 - Riserva di riconciliazione**

1.22. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero includere azioni proprie detenute direttamente e indirettamente.

1.23. Ai fini dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), delle misure di attuazione:

- a) le imprese dovrebbero prendere in considerazione il fatto che un dividendo o una distribuzione sia prevedibile al più tardi quando viene dichiarato/a o approvato/a dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o da altre persone che dirigono effettivamente l'impresa, a prescindere dai requisiti per l'approvazione in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti;
- b) se un'impresa partecipante detiene una partecipazione in un'altra impresa, che possiede un dividendo prevedibile, l'impresa partecipante non dovrebbe ridurre la sua riserva di riconciliazione per quel dividendo prevedibile;
- c) le imprese dovrebbero prendere in considerazione l'importo degli oneri prevedibili da considerare come:
  - (i) l'importo delle tasse che sono prevedibili e che non sono già state rilevate come passività in bilancio ai sensi della direttiva solvibilità II;
  - (ii) l'importo di eventuali obbligazioni o le circostanze emerse nel corso del relativo periodo di riferimento, che sono suscettibili di ridurre gli utili dell'impresa e per cui l'autorità di vigilanza non ha potuto accertare che siano state adeguatamente rilevate dalla valutazione

delle attività e delle passività in conformità con le misure di attuazione.

**Orientamento 3 - Aspetti relativi al livello 1 che determinano la classificazione degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii) e iv), delle misure di attuazione**

1.24. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii) e iv), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa nelle seguenti circostanze:

- a) il possessore dell'elemento dei fondi propri è nella misura di presentare una petizione per la liquidazione dell'emittente nel caso in cui le distribuzioni non vengano effettuate;
- b) l'elemento viene trattato come una passività se una determinazione secondo cui le passività di un'impresa superano le attività costituisce una prova d'insolvenza secondo il diritto nazionale applicabile;
- c) al possessore dell'elemento dei fondi propri, a causa dell'annullamento della distribuzione o della mancata distribuzione, viene concessa la facoltà di indurre il pagamento totale o parziale dell'importo investito o, in alternativa, di chiedere sanzioni o qualsiasi altro indennizzo che potrebbe dar luogo a una riduzione dei fondi propri.

**Orientamento 4 - Aspetti relativi al livello 1 che determinano la classificazione degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), delle misure di attuazione**

1.25. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), delle misure di attuazione, per presentare gli aspetti ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, delle misure di attuazione (piena flessibilità), le imprese dovrebbero:

- a) considerare gli elementi distribuibili come contenenti gli utili non distribuiti, incluso l'utile per l'esercizio chiuso prima dell'anno di distribuzione e le riserve distribuibili ai sensi del diritto nazionale o dello statuto dell'impresa, ridotti mediante la deduzione di eventuali perdite nette provvisorie relative all'esercizio in corso dagli utili non distribuiti;
- b) determinare l'importo degli elementi distribuibili sulla base dei conti individuali dell'impresa e non sulla base dei conti consolidati;
- c) tenere conto nella determinazione degli elementi distribuibili di eventuali limitazioni imposte dagli ordinamenti nazionali in materia di conti consolidati;
- d) garantire che i termini degli accordi contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri o qualsiasi altro elemento dei fondi propri non pongano massimali né limitino il livello o l'importo della distribuzione da effettuare sull'elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punto i), delle misure di

attuazione, fra cui la fissazione di un massimale o una limitazione della distribuzione di valore pari a zero;

- e) garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri non richiedano che sia effettuata una distribuzione in caso di una distribuzione operata su qualsiasi altro elemento dei fondi propri emesso dall'impresa.

1.26. L'impresa dovrebbe individuare la base giuridica per l'annullamento delle distribuzioni ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera l), punto i), delle misure di attuazione prima di classificare un elemento nel livello 1.

**Orientamento 5 - Aspetti relativi al livello 1 che determinano la classificazione degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii), v) e lettera b), delle misure di attuazione**

1.27. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii), v) e b), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo d'insolvenza dell'impresa nelle seguenti circostanze:

- a) il possessore dell'elemento dei fondi propri è nella misura di presentare una petizione per la liquidazione dell'emittente nel caso in cui le distribuzioni non vengano effettuate;
- b) l'elemento viene trattato come una passività in cui una determinazione secondo cui le passività di un'impresa superano le attività costituiscono una prova d'insolvenza secondo il diritto nazionale applicabile;
- c) i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri indicano le circostanze o le condizioni che, se soddisfatte, richiederebbero l'avvio della procedura d'insolvenza o di qualsiasi altra procedura che pregiudicherebbe la continuità dell'impresa o della sua attività nella prospettiva della continuità aziendale;
- d) al possessore del titolo relativo all'elemento dei fondi propri, a causa dell'annullamento della distribuzione, può essere concessa la facoltà di indurre il pagamento totale o parziale dell'importo investito o, in alternativa, di chiedere sanzioni o qualsiasi altro indennizzo che potrebbe dar luogo a una riduzione dei fondi propri.

1.28. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), delle misure di attuazione (assorbimento delle perdite in caso di inosservanza dei requisiti patrimoniali e ricapitalizzazione senza impedimenti), le imprese dovrebbero garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri o i termini di possibili accordi collegati:

- a) non impediscano a un elemento dei fondi propri nuovo o maggiorato emesso dall'impresa di passare a un rango superiore o allo stesso rango di subordinazione di tale elemento;
- b) non prescrivano che i nuovi elementi dei fondi propri raccolti dall'impresa siano subordinati in maniera maggiore a tale elemento in condizioni di

stress o in altre circostanze in cui possono rivelarsi necessari fondi propri aggiuntivi;

- c) non includano termini che impediscono distribuzioni su altri elementi dei fondi propri;
- d) non richiedano che l'elemento venga automaticamente convertito in un elemento a un rango più elevato in termini di subordinazione, in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possono essere necessari fondi propri, o a seguito di cambiamenti strutturali, come per esempio una fusione o un'acquisizione.

1.29. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera f), punto ii), delle misure di attuazione (rimborso o riscatto prima dei 5 anni), le imprese dovrebbero garantire che l'elemento non includa una clausola contrattuale che preveda un'opzione call prima dei 5 anni dalla data di emissione, comprese le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa.

1.30. Fatta salva la soddisfazione di tutti gli aspetti rilevanti per determinare la classificazione e l'approvazione preventiva da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza dovrebbero considerare consentiti ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, delle misure di attuazione, gli accordi vincolati a cambiamenti imprevisti, che sfuggono al controllo dell'impresa e che avrebbero dato origine a operazioni o accordi, e che non sono ritenuti rimborsi o riscatti.

1.31. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera m), delle misure di attuazione (deroga dell'annullamento delle distribuzioni), le imprese dovrebbero garantire che:

- a) un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole sia previsto solo nei termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri in cui il meccanismo sostituisce qualsiasi pagamento della distribuzione della liquidità prevedendo distribuzioni da regolare mediante l'emissione di azioni ordinarie;
- b) un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole raggiunga lo stesso grado di assorbimento di perdite dell'annullamento della distribuzione, e che non vi sia alcuna riduzione dei fondi propri;
- c) eventuali distribuzioni a titolo di un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole si verificano quando l'autorità di vigilanza ha eccezionalmente derogato all'annullamento delle distribuzioni mediante azioni ordinarie non emesse già approvate o autorizzate dal diritto nazionale o in forza dello statuto dell'impresa;
- d) un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole non consenta all'impresa di utilizzare le azioni proprie a seguito di un riacquisto;
- e) i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri:
  - (i) prevedano che il funzionamento di un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole forma l'oggetto di una deroga eccezionale da



parte dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1), lettera m), delle misure di attuazione, ogniqualvolta sia necessario l'annullamento della distribuzione;

(ii) non obblighino l'impresa ad attivare un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole.

1.32. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 4), delle misure di attuazione (piena flessibilità della distribuzione), le imprese dovrebbero garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri non:

- a) richiedano che le distribuzioni siano effettuate sull'elemento in caso di una distribuzione compiuta su qualsiasi altro elemento dei fondi propri emesso dall'impresa;
- b) richiedano che il pagamento delle distribuzioni sia annullato o impedito su qualsiasi altro elemento dei fondi propri dell'impresa nel caso in cui nessuna distribuzione venga effettuata in relazione a tale elemento;
- c) colleghino il pagamento delle distribuzioni a qualsiasi altro evento o altra operazione che abbia lo stesso effetto economico previsto alla lettera a) o b).

1.33. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), e paragrafi 5, 6 e 8, delle misure di attuazione (meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale), le imprese dovrebbero garantire che:

- a) il meccanismo di assorbimento delle perdite, compreso il punto attivatore, sia chiaramente definito nei termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri e sia giuridicamente certo;
- b) il meccanismo di assorbimento delle perdite possa essere efficace nel punto attivatore, senza ritardi e indipendentemente da qualsiasi requisito di notifica ai possessori dell'elemento;
- c) un meccanismo di svalutazione che non consente una futura rivalutazione debba prevedere che gli importi svalutati in accordo con l'articolo 71, paragrafo 5, lettera a), delle misure di attuazione, non possano essere ripristinati;
- d) un meccanismo di svalutazione che permette una futura rivalutazione dell'importo nominale o del capitale preveda che:
  - (i) la rivalutazione sia consentita solo dopo che l'impresa abbia raggiunto la conformità con il requisito patrimoniale di solvibilità;
  - (ii) la rivalutazione non sia attivata in riferimento a elementi dei fondi propri emessi o maggiorati al fine di ripristinare la conformità con il requisito patrimoniale di solvibilità;
  - (iii) la rivalutazione si verifichi solo in base agli utili che contribuiscono agli elementi distribuibili operati successivamente al ripristino della conformità con il requisito patrimoniale di solvibilità in modo da non

compromettere l'assorbimento delle perdite previsto dall'articolo 71, paragrafo 5, delle misure di attuazione;

- e) qualsiasi meccanismo di conversione preveda che:
- (i) la base sulla quale il titolo relativo a un elemento dei fondi propri si trasforma in azione ordinaria in caso di inosservanza grave del requisito patrimoniale di solvibilità sia indicato in modo chiaro nei termini dell'accordo contrattuale che disciplina il titolo;
  - (ii) i termini di conversione non compensino interamente l'importo nominale di una partecipazione, consentendo un tasso di conversione senza massimale in caso di flessione del prezzo azionario;
  - (iii) nell'indicare un intervallo entro il quale gli strumenti si convertiranno, il numero massimo di azioni che il titolare del titolo può ricevere sia certo al momento dell'emissione del titolo, fatti salvi solo gli aggiustamenti intesi a riflettere eventuali frazionamenti azionari che si verificano successivamente all'emissione di tali strumenti;
  - (iv) la conversione si tradurrà con una situazione in cui le perdite sono assorbite nella prospettiva della continuità aziendale e gli elementi dei fondi propri di base che sorgono a seguito della conversione non ostacolano la ricapitalizzazione;

1.34. qualora dispongano di elementi dei fondi propri con meccanismi di conversione, le imprese debbano garantire che azioni sufficienti siano già state autorizzate a norma del diritto nazionale o dello statuto dell'impresa, in modo che le azioni siano disponibili per l'emissione in caso di necessità.

**Orientamento 6 - Aspetti relativi al livello 1 che determinano la classificazione degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii), v) e lettera b), delle misure di attuazione - disponibilità immediata per l'assorbimento delle perdite**

1.35. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii), v) e lettera b), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione solo un elemento come immediatamente disponibile per assorbire le perdite, se l'elemento è versato e non vigono condizioni o contingenze riguardo alla sua capacità di assorbire le perdite.

**Orientamento 7 - Aspetti relativi al livello 1 che determinano la classificazione degli elementi di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii), iii), v), e lettera b), delle misure di attuazione - rimborso o riscatto a discrezione dell'impresa**

1.36. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti i) e ii), iii), v), e lettera b), delle misure di attuazione, per presentare gli aspetti ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettere h) e i), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero:

- (a) garantire che i termini dell'accordo giuridico o contrattuale che disciplina l'elemento, o qualsiasi altro accordo correlato, non prevedano alcun incentivo al riscatto, come stabilito all'orientamento 19;
  - (b) evitare di creare aspettative all'emissione riguardo al rimborso o all'annullamento dell'elemento, né far sì che i termini di legge o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri possano in qualche modo dar luogo a una tale aspettativa.
- 1.37. Le imprese dovrebbero trattare l'elemento come rimborsato o riscattato dalla data della notifica ai possessori dell'elemento o, se non è richiesta alcuna notifica, dalla data di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, ed escludere l'elemento dai fondi propri a decorrere da tale data.
- 1.38. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, lettera a), punti iii), e v), e lettera b), delle misure di attuazione, ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera j), delle misure di attuazione (sospensione del rimborso o del riscatto), le imprese dovrebbero garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri includano riserve per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi punto, anche quando la notifica del rimborso o del riscatto è stata data non conformemente alla deroga eccezionale prevista all'orientamento 15, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o se il rimborso o il riscatto comporterebbe tale inosservanza.
- 1.39. Per le imprese che hanno sospeso il rimborso o il riscatto in virtù dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera j), delle misure di attuazione, le azioni successive delle imprese dovrebbero formare parte del piano di risanamento di cui all'articolo 138 della direttiva solvibilità II.

## **Orientamento 8 - Opportunità contrattuali per il rimborso e margine adeguato**

- 1.40. Nel caso di una richiesta di approvazione da parte delle autorità di vigilanza di un rimborso o riscatto tra 5 e 10 anni dalla data di emissione in conformità all'articolo 71, paragrafo 1, lettera g), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero dimostrare in che modo il requisito patrimoniale di solvibilità verrebbe superato con un margine adeguato a seguito del rimborso o del riscatto per il periodo del piano di gestione del capitale a medio termine o, se più lungo, per il periodo compreso tra la data di rimborso o di riscatto e i 10 anni successivi alla data di emissione.
- 1.41. Nel valutare l'adeguatezza di un margine, l'autorità di vigilanza dovrebbe tener conto di quanto segue:
- a) la posizione di solvibilità corrente e proiettata dell'impresa, tenendo conto del rimborso o del riscatto proposto o di qualsiasi altra proposta di riscatto e rimborso o emissioni;
  - b) il piano di gestione del capitale a medio termine e la valutazione interna del rischio e della solvibilità (in appresso "ORSA") dell'impresa;

- c) la volatilità dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
- d) la misura in cui l'impresa ha accesso alle fonti esterne dei fondi propri e l'impatto delle condizioni di mercato sulla capacità delle imprese di raccogliere fondi propri.

## **Sezione 2: Elementi di livello 2**

### **Orientamento 9 - Livello 2 - Elenco di elementi dei fondi propri**

- 1.42. Nel caso di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti i), ii) e iv) delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero garantire che:
- a) il periodo di tempo tra l'invito al pagamento rivolto agli azionisti o ai membri e l'elemento che diventa versato, non sia superiore a tre mesi. Durante questo periodo, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il richiamo dei i fondi propri ma non il versamento, e dovrebbero essere classificati come fondi propri di base di livello 2, a condizione che tutti gli altri criteri applicabili siano soddisfatti;
  - b) per gli elementi che vengono richiamati, ma non versati, l'azionista o il membro che possiede l'elemento sia ancora obbligato a corrispondere l'importo in essere in caso di insolvenza dell'impresa o di procedura di liquidazione, e che l'importo sia disponibile per assorbire le perdite.

### **Orientamento 10 - Livello 2 - Aspetti che determinano la classificazione**

- 1.43. Nel caso di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti i) e ii), delle misure di attuazione, per le imprese che determinano la classificazione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera b), delle misure di attuazione, il paragrafo 1.24 dell'orientamento 3 si applica *mutatis mutandis*.
- 1.44. Nel caso di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti iii) e iv), e lettera b), delle misure di attuazione, per le imprese che determinano la classificazione ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera b), delle misure di attuazione, il paragrafo 1.27 dell'orientamento 5 si applica *mutatis mutandis*.
- 1.45. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera c), delle misure di attuazione (rimborso o riscatto prima dei 5 anni), le imprese dovrebbero garantire che l'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri non includa una clausola contrattuale che prevede un'opzione call prima dei 5 anni dalla data di emissione, comprese le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa.
- 1.46. Fatta salva la soddisfazione di tutti gli aspetti rilevanti per determinare la classificazione e l'approvazione preventiva da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza dovrebbero considerare autorizzati ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, delle misure di attuazione, gli accordi vincolati a cambiamenti imprevisti, che sfuggono al controllo dell'impresa e che avrebbero dato origine a operazioni o accordi che non sono ritenuti rimborsi o riscatti.

- 1.47. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione (incentivi limitati per il riscatto), le imprese dovrebbero includere nei termini contrattuali dell'accordo che disciplina l'elemento dei fondi propri o in eventuali accordi correlati, solo incentivi limitati per il riscatto di cui all'orientamento 19.
- 1.48. Le imprese dovrebbero trattare gli elementi dei fondi propri di livello 2 come rimborsati o riscattati dalla data di notifica ai possessori dell'elemento o, se non è richiesta alcuna notifica, dalla data di approvazione da parte delle autorità di vigilanza, ed escludere l'elemento dai fondi propri a decorrere da tale data.
- 1.49. Le imprese dovrebbero garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri:
- a) ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera f), delle misure di attuazione (sospensione del rimborso o del riscatto), contengano disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, anche quando la notifica di rimborso o riscatto è stata trasmessa o alla data di scadenza finale dello strumento diversa dalla deroga eccezionale, come descritto nell'orientamento 15, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando il rimborso o il riscatto si tradurrebbe con tale inosservanza;
  - b) ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), delle misure di attuazione (differimento delle distribuzioni), contengano disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi punto, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando la distribuzione si tradurrebbe in tale inosservanza.
- 1.50. Per le imprese che hanno sospeso il rimborso o il riscatto in virtù dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera f), delle misure di attuazione, le azioni successive delle imprese dovrebbero formare parte del piano di risanamento di cui all'articolo 138 della direttiva solvibilità II.

### **Sezione 3: Elementi di livello 3**

#### **Orientamento 11 - Livello 3 - Aspetti che determinano la classificazione**

- 1.51. Per le imprese che determinano la classificazione ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), delle misure di attuazione, il paragrafo 1.27 dell'orientamento 5 si applica *mutatis mutandis* agli elementi dei fondi propri di base di livello 3.
- 1.52. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), delle misure di attuazione (rimborso o riscatto prima dei 5 anni), le imprese dovrebbero garantire che l'accordo contrattuale che disciplina l'elemento non includa una clausola che prevede un'opzione call prima della data di scadenza prevista, comprese le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa.

- 1.53. Fatta salva la soddisfazione di tutti gli aspetti rilevanti per determinare la classificazione e l'approvazione preventiva da parte delle autorità di vigilanza, le autorità di vigilanza dovrebbero considerare autorizzati ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, delle misure di attuazione, gli accordi vincolati a cambiamenti impreveduti, che sfuggono al controllo dell'impresa e che darebbero origine a operazioni o accordi che non sono ritenuti rimborsi o riscatti consentiti.
- 1.54. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione (incentivi limitati per il riscatto), le imprese dovrebbero includere nei termini contrattuali dell'accordo che disciplina l'elemento dei fondi propri o in eventuali accordi correlati, solo incentivi limitati per il riscatto di cui all'orientamento 19.
- 1.55. Le imprese dovrebbero trattare gli elementi dei fondi propri di livello 3 come rimborsati o riscattati dalla data di notifica ai possessori dell'elemento o, se non è richiesta alcuna notifica, dalla data di approvazione da parte delle autorità di vigilanza, ed escludere l'elemento dai fondi propri a decorrere da tale data.
- 1.56. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 76, lettera a), punti i), ii), e lettera b), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero garantire che i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri:
- a) ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera f), delle misure di attuazione, contengano disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, anche quando la notifica di rimborso o riscatto è stata trasmessa o alla data di scadenza finale dello strumento diversa dalla deroga eccezionale, come descritto nell'orientamento 15, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando il rimborso o il riscatto si tradurrebbe con tale inosservanza;
  - b) ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera g), delle misure di attuazione, contengano disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi punto, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando il rimborso o il riscatto si tradurrebbe con tale inosservanza.
- 1.57. Per le imprese che hanno sospeso il rimborso o il riscatto in virtù dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera f), delle misure di attuazione, le azioni successive delle imprese dovrebbero formare parte del piano di risanamento di cui all'articolo 138 della direttiva solvibilità II.

## **Sezione 4: Tutti gli aspetti dei fondi propri di base**

### **Orientamento 12 - Rimborso o riscatto**

- 1.58. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui agli articoli 71, 73 e 77 delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il rimborso o il riscatto per includere il rimborso, il riscatto, il riacquisto di qualsiasi elemento dei fondi propri o di qualsiasi altro accordo che abbia lo stesso effetto economico. Ciò include il riacquisto di azioni, operazioni di

appalto, piani di riacquisto e il rimborso del capitale alla scadenza per gli elementi recanti una data e il rimborso o il riscatto a seguito dell'esercizio dell'opzione call di un emittente. Questo non pregiudica il trattamento delle operazioni che non sono ritenute essere rimborsi o riscatti ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, delle misure di attuazione.

### **Orientamento 13 - Gravami**

1.59. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera o), all'articolo 73, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero:

- a) valutare se un elemento dei fondi propri è gravato sulla base dell'effetto economico del gravame e dalla natura dell'elemento, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- b) considerare fra i gravami, tra l'altro:
  - (i) i diritti di compensazione;
  - (ii) le restrizioni;
  - (iii) gli oneri o le garanzie;
  - (iv) il possesso di elementi dei fondi propri dell'impresa;
  - (v) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni correlate aventi lo stesso effetto dei punti i)-iv);
  - (vi) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni correlate che altrimenti comprometterebbero la capacità di un elemento di soddisfare gli aspetti che determinano la classificazione come elemento dei fondi propri;
- c) considerare un gravame derivante da un'operazione o un gruppo di operazioni che è equivalente al possesso di azioni proprie, compreso il caso in cui l'impresa possieda elementi dei fondi propri di livello 1, livello 2 e livello 3.

1.60. Se il gravame è equivalente al possesso di azioni proprie, le imprese dovrebbero ridurre la riserva di riconciliazione per l'importo dell'elemento gravato.

1.61. Nel determinare il trattamento di un elemento dei fondi propri, che è gravato secondo l'articolo 71, paragrafo 1, lettera o), articolo 73, paragrafo 1, lettera i), o articolo 77, paragrafo 1, lettera h), delle misure di attuazione, ma l'elemento unitamente al gravame presenta gli aspetti richiesti per un livello inferiore, le imprese dovrebbero:

- a) individuare se l'elemento gravato è incluso negli elenchi di elementi dei fondi propri per il livello inferiore di cui agli articoli 72 e 76 delle misure di attuazione;

- b) classificare un elemento incluso negli elenchi a seconda degli aspetti appropriati per determinare la classificazione di cui agli articoli 73 e 77 delle misure di attuazione;
- c) chiedere l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per classificare eventuali elementi non compresi negli elenchi ai sensi dell'articolo 79 delle misure di attuazione.

1.62. Se un elemento è gravato nella misura in cui non presenta più gli aspetti che determinano la classificazione, le imprese non dovrebbero classificare l'elemento a titolo di fondi propri.

#### **Orientamento 14 - Opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti**

1.63. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione i cambiamenti imprevisti che sfuggono al loro controllo, di cui ai paragrafi 1.29, 1.30, 1.45, 1.46, 1.52 e 1.53, compreso:

- a) un cambiamento intervenuto nella legge o nel regolamento pertinente all'elemento dei fondi propri dell'impresa in qualsiasi giurisdizione o nell'interpretazione di tale legge o regolamento da parte di un giudice o un'autorità competente;
- b) un cambiamento del trattamento fiscale applicabile, della classificazione regolamentare o del trattamento da parte delle agenzie di rating dell'elemento dei fondi propri in questione.

#### **Orientamento 15 - Deroga eccezionale della sospensione del rimborso o del riscatto**

1.64. Quando si fa richiesta di una deroga eccezionale della sospensione del rimborso o del riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera k), punto i), 73, paragrafo 1, lettera k, punto i), e 77, paragrafo 1, lettera i), punto i), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero:

- a) descrivere la proposta di scambio o conversione e il suo effetto sui fondi propri di base, fra cui la modalità di scambio o conversione prevista nei termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri;
- b) dimostrare come la proposta di scambio o conversione è o sarebbe coerente con il piano di risanamento previsto dall'articolo 138 della direttiva solvibilità II;
- c) ottenere l'approvazione preventiva dell'operazione da parte delle autorità di vigilanza secondo l'orientamento 18.

#### **Orientamento 16 - Deroga eccezionale dell'annullamento o del differimento delle distribuzioni**

1.65. Quando si presenta una domanda di deroga eccezionale dell'annullamento o del differimento delle distribuzioni ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera m), e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera h), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero dimostrare in che modo la distribuzione potrebbe essere operata



senza indebolire la posizione di solvibilità e in che modo soddisfare il requisito patrimoniale minimo.

- 1.66. L'impresa che sollecita una deroga eccezionale in relazione alla liquidazione mediante un meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole dovrebbe tener conto della quantità di azioni ordinarie da emettere, della misura in cui il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità richiederebbe la raccolta di nuovi fondi propri, nonché del probabile impatto dell'emissione di azioni ai fini del meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole sulla capacità dell'impresa di raccogliere i fondi propri, e dovrebbe fornire tali informazioni e analisi all'autorità di vigilanza.

### **Orientamento 17 - Assorbimento delle perdite in conto capitale: conversione**

- 1.67. In applicazione di un meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale, sotto forma di un aspetto di conversione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), punto ii), delle misure di attuazione, l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa e altre persone che dirigono effettivamente l'impresa dovrebbero essere consapevoli dell'impatto che una potenziale conversione di uno strumento potrebbe avere sulla struttura del capitale e sulla proprietà dell'impresa e dovrebbe monitorare tale impatto nel quadro del sistema di governance dell'impresa.

### **Orientamento 18 -Approvazione da parte delle autorità di vigilanza del rimborso e del riscatto**

- 1.68. Quando un'impresa sollecita l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza del rimborso o del riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d), delle misure di attuazione o di un'operazione non considerata essere un rimborso o un riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, delle misure di attuazione, dovrebbe fornire all'autorità di vigilanza una valutazione del rimborso o del riscatto tenendo conto di quanto segue:
- a) l'impatto corrente e l'impatto di breve-medio termine sulla posizione di solvibilità globale dell'impresa e in che modo l'azione è coerente con il piano di gestione del capitale a medio termine dell'impresa e la sua ORSA;
  - b) la capacità dell'impresa di raccogliere fondi propri aggiuntivi, se necessario, tenendo conto delle più ampie condizioni economiche e del suo accesso al mercato dei capitali e ad altre fonti di fondi propri aggiuntivi.
- 1.69. Quando un'impresa propone una serie di rimborsi o riscatti in un breve periodo di tempo, ne deve informare l'autorità di vigilanza, che può prendere in considerazione la serie di operazioni nel suo complesso piuttosto che su base individuale.
- 1.70. Un'impresa dovrebbe presentare la richiesta di approvazione da parte delle autorità di vigilanza tre mesi prima di uno di questi eventi che si verifica per primo:

- a) la notifica contrattuale obbligatoria ai possessori dell'elemento del rimborso o del riscatto;
  - b) la data proposta del rimborso o del riscatto.
- 1.71. Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che il periodo di tempo entro il quale decide in merito alla richiesta di rimborso o di riscatto non sia superiore a tre mesi dal ricevimento della richiesta.
- 1.72. Dopo aver ottenuto l'approvazione del rimborso o del riscatto da parte dell'autorità di vigilanza, l'impresa dovrebbe:
- a) ritenere di essere autorizzata, ma non obbligata, a esercitare qualsiasi opzione call o altro rimborso o riscatto facoltativo secondo i termini dell'accordo contrattuale che disciplina l'elemento dei fondi propri;
  - b) escludendo un elemento trattato come rimborsato o riscattato a decorrere dalla data di notifica ai possessori dell'elemento o, in assenza di notifica, dalla data di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, ridurre la categoria pertinente dei fondi propri e non effettuare aggiustamenti o ricalcoli della riserva di riconciliazione;
  - c) continuare a monitorare la propria posizione di solvibilità per ogni inosservanza o potenziale inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, che farebbe attivare la sospensione del rimborso o del riscatto durante il periodo precedente la data del rimborso o del riscatto;
  - d) non procedere con il rimborso o il riscatto se suscettibile di comportare l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, anche se la notifica di rimborso o riscatto è stata trasmessa ai possessori degli elementi. Qualora il rimborso o il riscatto sia sospeso in tali circostanze, l'impresa può ripristinare l'elemento come fondi propri disponibili e l'approvazione del rimborso o del riscatto da parte dell'autorità di vigilanza viene ritirata.

### **Orientamento 19 - Incentivi per il riscatto**

- 1.73. Ai fini della presentazione degli aspetti di cui agli articoli 71, paragrafo 1, lettera i), 73, paragrafo 1, lettera e), e 77, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero prendere in considerazione gli incentivi per il riscatto non limitati come non autorizzati a ogni livello.
- 1.74. Le imprese dovrebbero prendere in considerazione gli incentivi per il riscatto non limitati come, per esempio:
- a) la liquidazione del titolo in conto capitale in combinazione con un'opzione call, in cui una liquidazione del titolo in conto capitale costituisce un termine negli accordi contrattuali che disciplinano un elemento dei fondi propri in cui viene stabilito che il possessore dell'elemento dei fondi propri riceve azioni ordinarie nel caso in cui l'opzione call non venga esercitata;
  - b) conversione obbligatoria in combinazione con un'opzione call;
  - c) un aumento dell'importo in conto capitale che è applicabile successivamente alla data call, in combinazione con un'opzione call;

- d) qualsiasi altra disposizione o accordo che potrebbe ragionevolmente essere ritenuto fornire una base economica per il probabile riscatto dell'elemento.

### **Orientamento 20 - Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3**

- 1.75. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 82 delle misure di attuazione per il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese dovrebbero:
- a) considerare tutti gli elementi di livello 1 di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), delle misure di attuazione come ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità;
  - b) considerare gli elementi di livello 1 limitati superiori al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, delle misure di attuazione disponibili come fondi propri di base di livello 2.
- 1.76. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 82 delle misure di attuazione per il requisito patrimoniale minimo, le imprese dovrebbero:
- a) considerare tutti gli elementi di livello 1 di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), delle misure di attuazione come ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale minimo;
  - b) considerare gli elementi di livello 1 limitati superiori al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, delle misure di attuazione disponibili come fondi propri di base di livello 2.
  - c) considerare che l'effetto dell'articolo 82, paragrafo 2, delle misure di attuazione è l'ammissibilità degli elementi dei fondi propri di base di livello 2, a condizione che siano inferiori al 20% del requisito patrimoniale minimo.

## **Sezione 5: Approvazione della valutazione e della classificazione degli elementi non figuranti negli elenchi**

### **Orientamento 21 – Aspetti generali della domanda**

- 1.77. Nel presentare una richiesta di approvazione ai sensi dell'articolo 79 delle misure di attuazione, l'impresa dovrebbe:
- a) presentare una domanda scritta di approvazione di ciascun elemento dei fondi propri;
  - b) presentare la domanda in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'impresa, o in una lingua concordata con l'autorità di vigilanza;
  - c) far approvare la domanda dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, e presentare prove documentali di tale approvazione;
  - d) fornire una domanda nella forma di una lettera di accompagnamento e gli elementi probatori.

## **Orientamento 22 - Lettera di accompagnamento**

- 1.78. L'impresa dovrebbe presentare una lettera di accompagnamento che conferma quanto segue:
- a) l'impresa ritiene che tutti i termini di legge o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri o eventuali accordi correlati siano inequivocabili e chiaramente definiti;
  - b) tenendo conto di probabili sviluppi futuri, nonché di circostanze applicabili alla data della domanda, l'impresa ritiene che l'elemento dei fondi propri di base si conformi, in termini di forma giuridica e sostanza economica, con i criteri di cui agli articoli 93 e 94 della direttiva solvibilità II e le caratteristiche che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 delle misure di attuazione;
  - c) non sono stati omessi fatti che, se noti all'autorità di vigilanza, potrebbero influenzare la sua decisione in merito all'approvazione della valutazione e della classificazione dell'elemento dei fondi propri.
- 1.79. L'impresa dovrebbe inoltre elencare nella lettera di accompagnamento altre domande presentate dall'impresa o attualmente previste entro i prossimi sei mesi per l'approvazione di tutti gli elementi di cui all'articolo 308 *bis*, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, unitamente alle date delle domande corrispondenti.
- 1.80. L'impresa dovrebbe garantire che la lettera di accompagnamento sia firmata da persone autorizzate a firmare in nome dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

## **Orientamento 23 - Elementi probatori**

- 1.81. L'impresa dovrebbe fornire una descrizione di come i criteri di cui agli articoli 93 e 94 della direttiva solvibilità II e gli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 delle misure di attuazione sono stati soddisfatti, anche in che modo l'elemento contribuirà alla struttura patrimoniale esistente dell'impresa, e in che modo l'elemento può consentire all'impresa di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri.
- 1.82. L'impresa dovrebbe fornire una sufficiente descrizione dell'elemento dei fondi propri di base tale da consentire all'autorità di vigilanza di formulare conclusioni sulla perdita di capacità dell'elemento, compresi i termini contrattuali dell'accordo che disciplina l'elemento dei fondi propri e i termini di ogni accordo correlato insieme alla prova che una controparte, se del caso, ha concluso il contratto e un accordo correlato e le prove che il contratto e un accordo correlato sono giuridicamente vincolanti e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.

## **Orientamento 24 - Procedure per le autorità di vigilanza**

1.83. Le autorità di vigilanza dovrebbero stabilire procedure per la ricezione e la valutazione delle domande e delle informazioni fornite dalle imprese in conformità con gli orientamenti 21-23.

## **Orientamento 25 – Valutazione della domanda**

1.84. Le autorità di vigilanza dovrebbero confermare la ricezione della domanda.

1.85. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare completa una domanda se quest'ultima tratta tutte le questioni esposte negli orientamenti 21-23.

1.86. Le autorità di vigilanza dovrebbero confermare se la domanda è considerata completa o meno in modo tempestivo, e almeno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

1.87. Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che il periodo di tempo entro il quale si decide su una domanda:

- a) sia ragionevole;
- b) non superi i tre mesi dal ricevimento della domanda completa, a meno che non ci siano circostanze eccezionali comunicate per iscritto alle imprese in maniera tempestiva.

1.88. Qualora si verificano circostanze eccezionali, le autorità di vigilanza non dovrebbero impiegare più di sei mesi dal ricevimento della domanda completa per decidere su una domanda.

1.89. Se necessario alla sua valutazione dell'elemento dei fondi propri, le autorità di vigilanza dovrebbero richiedere ulteriori informazioni alle imprese, dopo aver ritenuto completa la domanda. L'autorità di vigilanza dovrebbe specificare le informazioni aggiuntive necessarie e la motivazione della richiesta. I giorni tra la data alla quale l'autorità di vigilanza richiede tali informazioni e la data alla quale l'autorità di vigilanza riceve tali informazioni non dovrebbero essere inclusi nei termini di tempo di cui ai paragrafi 1.87 e 1.88.

1.90. L'impresa dovrebbe informare l'autorità di vigilanza circa eventuali modifiche ai dettagli della sua domanda.

1.91. Quando un'impresa informa l'autorità di vigilanza in merito a una modifica alla sua domanda, l'autorità di vigilanza dovrebbe trattarla come una nuova domanda a meno che:

- a) la modifica è dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'autorità di vigilanza; o
- b) l'autorità di vigilanza ha accertato che la modifica non influenza significativamente la propria valutazione della domanda.

1.92. Le imprese dovrebbero essere in grado di ritirare la domanda mediante notifica scritta in qualsiasi fase prima della decisione dell'autorità di vigilanza. Se, in seguito, l'impresa invia nuovamente la domanda o presenta una domanda

aggiornata, l'autorità di vigilanza la dovrebbe trattare come una nuova domanda.

## **Orientamento 26 - Comunicazione della decisione delle autorità di vigilanza**

- 1.93. Quando hanno preso una decisione sulla domanda, le autorità di vigilanza dovrebbero darne comunicazione scritta alle imprese, in modo tempestivo.
- 1.94. Qualora respinga la domanda, l'autorità di vigilanza dovrebbe indicare i motivi su cui si basa la decisione.

## **Sezione 6: Disposizioni transitorie**

### **Orientamento 27 – Disposizioni transitorie**

- 1.95. Le imprese dovrebbero valutare tutti gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 97 della direttiva solvibilità II, a seconda di quale è evento si verifica prima, per stabilire se presentano aspetti che determinano la classificazione ai sensi degli articoli 71 e 73 delle misure di attuazione. Qualora tali elementi presentino gli aspetti che determinano la classificazione come livello 1 o livello 2, le imprese dovrebbero classificare l'elemento in quel livello, anche se l'elemento non può essere utilizzato per soddisfare il margine di solvibilità disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative adottati in virtù della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE.
- 1.96. Se gli elementi che sono disponibili come fondi propri di base ai sensi dell'articolo 308 *ter*, paragrafo 9 o 10, della direttiva solvibilità II sono scambiati o convertiti in un altro elemento dei fondi propri di base dopo il 1° gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione di cui all'articolo 97, a seconda di quale evento si verifica prima, le imprese dovrebbero prendere in considerazione l'elemento nel quale si è convertito, o per il quale è scambiato, come un nuovo elemento che non soddisfa l'articolo 308 *ter*, paragrafo 9, lettera a), o 10, lettera a), della direttiva solvibilità II.
- 1.97. Le autorità di vigilanza dovrebbero considerare gli elementi che sono solo non ammissibili a causa dell'applicazione dei limiti secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative e che vengono adottati a norma della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE, conformi ai requisiti di cui all'articolo 308 *ter*, paragrafo 9, lettera b), e 10, lettera b), della direttiva solvibilità II.

### **Norme sulla conformità e sulla segnalazione**

- 1.98. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

1.99. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.

1.100. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

1.101. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

### **Disposizione finale sulle revisioni**

1.102. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.